



COMUNE DI LARIANO
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Originale

ORDINANZA

SINDACALE

N. 18 DEL 06-12-2024 REGISTRO SETTORIALE

N. 57 DEL 06-12-2024 REGISTRO GENERALE

OGGETTO:	Ordinanza Contingibile e Urgente ex Art. 54 T.U.E.L. Disposizioni sulle misure di sicurezza durante le feste Natalizie che si terranno dal giorno 8 dicembre 2024 al giorno 6 gennaio 2025, sul territorio di Lariano.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Con Direttiva n. 555/0001991/2017/1 del 07.06.2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, il Capo della Polizia ha evidenziato la necessità che, in occasione delle manifestazioni pubbliche, siano adottate specifiche misure di sicurezza atte ad assicurare specifiche condizioni a salvaguardia dell'incolumità pubblica delle persone presenti nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RICHIAMATE le disposizioni impartite conseguentemente dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in ordine agli aspetti di "safety" tra cui rientrano le misure e i provvedimenti atti a limitare o vietare la somministrazione e la vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglie di vetro o altro materiale metallico il cui utilizzo sia idoneo a mettere in pericolo l'incolumità dei presenti;

RICHIAMATE le circolari ministeriali inerenti alle misure di sicurezza obbligatorie da adottare in caso di manifestazioni pubbliche e, in particolare la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 c.d. "Direttiva PIANTEDOSI";

CONSIDERATO che nelle date dal 8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 si svolgeranno vari eventi, in occasione dei festeggiamenti natalizi 2024, approvati con Delibera di Giunta Comunale n.167 del 05.12.2024;

DATO ATTO che a seguito di riunione preventiva tra i competenti organi comunali e statali si è valutato di imporre limitazioni volte a scongiurare il rischio di danneggiamento del patrimonio pubblico, di turbativa grave del libero utilizzo degli spazi pubblici ma anche e prioritariamente di pericolo per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO necessario, stante la contingibilità dell'evento e l'urgenza di provvedere, adottare misure a tutela dell'incolumità e la sicurezza urbana;

Visti gli artt. 50 e 54 comma 4° del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, recante il T.U.E.L., come da ultimo modificato dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, di conversione del D.L. 14 del 20/02/2017;

Richiamato, ad ogni buon conto, il dispositivo di cui all'art. 12 del DI 14/2017 conv. L.48/2017 ai sensi del quale *“Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, ai sensi dell'art.50 commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”*;

Ritenuto che gli ordinari strumenti normativi non consentono un tempestivo ed efficace intervento in ordine alle esigenze di salute, incolumità tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché del decoro urbano;

VISTA la legge 24/11/1981, n.689 e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.e ii., (T.U.E.L.) con particolare riferimento agli artt. 7-bis e 54 comma 4;

ORDINA

Per quanto sopra indicato, in concomitanza con le manifestazioni programmate e autorizzate con delibera di Giunta Comunale n.167 del 05.12.2024, nelle aree così delimitate:

- Via Roma
- Via Napoli
- Piazza S.Eurosia
- Via Saussel Les Pins
- Via Castel d'Ariano
- Via Algidus
- Piazza L.Brass
- Via Tevere

in relazione alla vendita di bevande in contenitori in vetro o metallo:

- E' fatto divieto di vendita per il consumo immediato all'interno dell'area interessata, di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo **dalle ore 18.00 del giorno 8 dicembre 2024 al giorno 6 gennaio 2025** e comunque fino a termine della manifestazione ad eccezione della sola vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e metallo se debitamente chiuse ed impacchettate in apposite casse e /o cartoni, comunque fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale;

in relazione al consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

- E' fatto divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione alcolica **dalle ore 23:00 alle ore 06:00**, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale;
- E' fatto divieto per chiunque, **dalle ore 23:00 alle ore 06:00**, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

- E' fatto obbligo ai gestori delle attività che effettuano vendita e/o somministrazione di bevande, di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati ove conferire i recipienti (bottiglie e bicchieri di plastica e quant'altro) prima di allontanarsi dal locale/stand ed aree di propria pertinenza;

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. e ii., ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 per ciascuna singola violazione;

DETERMINA

al riguardo di stabilire, ai sensi della L. 24/11/1981, n.689 e ss. mm. e ii., il pagamento in misura ridotta per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio in euro 150,00 (centocinquanta/00);

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia Locale presenti sul territorio di Lariano per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;

La pubblicazione dell'Ordinanza sull'Albo pretorio on line di Lariano;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della L.n.1034/71, è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, ovvero, ai sensi del D.P.R.n.1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni.

Il Sindaco
Francesco Montecuolo
Firmato Digitalmente